

ORIGINALE



L.C. 51/23  
SENT. 187/23  
REP. 526/23

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA  
TERZA SEZIONE CIVILE

**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

**CONCLUSIONI**

*"Tanto premesso, la Sig.ra \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dal*

*Gestore della Crisi nella propria relazione (ALL.A), che qui deve intendersi integralmente richiamata per relationem, unitamente alla relativa documentazione*

**CHIEDE**

*che l'Ill.mo Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI, e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, VOGLIA DICHIARARE aperta, con sentenza, ex art 270 co.1 CC.II., la procedura di liquidazione controllata della Sig.ra*

*NOMINARE come Liquidatore lo scrivente gestore della crisi 270 co. 2 CCII; DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; SOSPENDERE CON URGENZA la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Monza* **STABILIRE idonea**

pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura; ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore; FISSARE il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in € 1.120,00 nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità. AUTORIZZARE – la Sig.ra a risiedere nell'immobile di via DICHIARARE sottratti alla liquidazione i beni mobili della Debitrice rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.; AUTORIZZARE la Sig.ra a mantenere attivo il conto corrente e la relativa carta di debito, al lei intestata, su cui viene accreditato lo stipendio e le somme presenti; DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione - a conclusione del terzo anno a decorrere dall'apertura della Liquidazione che la Sig.ra non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito; SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”

#### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato a p.c.t. il 13 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

#### **✓ La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.

#### **✓ La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### **✓ L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.I. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.I.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 20), accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni (doc. 15), anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;
- 3) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. (docc. 11 e 12);
- 4) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e

l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

5) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;

6) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);

7) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda. Tuttavia, deve essere prodotta, anche ai fini della redazione dell'inventario da parte del liquidatore, una dichiarazione sottoscritta dalla debitrice attestante l'assenza di beni mobili di valore all'interno del territorio dello Stato o all'estero.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra, della visura protesti, delle visure camerali, catastali e ipocatastali, delle banche dati nonché della documentazione pervenuta dal consulente che ha assistito la società di cui il ricorrente deteneva una partecipazione societaria. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I.

In ragione della specificità della descrizione del metodo adottato e del contenuto di "attestazione" delle conclusioni, non è necessario acquisire le carte lavoro, la documentazione comprovante i controlli, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. e le circolarizzazioni eseguite.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è un imprenditore perché lavora con contratto a tempo indeterminato (doc. 22) presso la con la qualifica di Impiegato di 3° livello super a far data dal 1 aprile 2023.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



L'OCC ha altresì attestato che l'unica attività imprenditoriale riferibile alla ricorrente costituita alla ditta individuale operante nel campo dell'intermediazione, è stata in attività dal 4/7/1986 al 2/4/1990 e adesso risulta cessata.

Pertanto, ancorchè in mancanza di documentazione attestante la cancellazione dell'impresa individuale, tenuto conto dei valori prospettati nel ricorso e confermati dall'OCC è da escludersi il superamento delle soglie che richiederebbero un ulteriore approfondimento al fine del vaglio dell'eventuale sottoponibilità della ricorrente alla liquidazione giudiziale.

In altri termini, esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.I. il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare il quale risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Nello specifico, il passivo esposto dal ricorrente è quantificato in € 172.534,37 e viene così rappresentato:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



| Creditore            | Pec | Contratto                    | Garanzia e Grado privilegio                                                                   | Importo del debito  |
|----------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      |     | Residuo del Mutuo ipotecario | Privilegio Immobiliare                                                                        | €103.327,00         |
|                      |     |                              | Debito del Sig. derivante da saldo di c/c, garantito dalla<br>fino ad un massimo di 35.250,00 | €40.449,61          |
|                      |     | Prestito personale Profamily | Chirografario                                                                                 | €844,40             |
|                      |     |                              | del                                                                                           |                     |
|                      |     | Linea di credito rotativa n. | Chirografario                                                                                 | € 51,00             |
|                      |     | 2 cartelle di pagamento      |                                                                                               | € 1.812,36          |
|                      |     |                              |                                                                                               |                     |
|                      |     |                              |                                                                                               | €25.562,00          |
|                      |     |                              |                                                                                               | € 488,00            |
| <b>TOTALE DEBITO</b> |     |                              |                                                                                               | <b>€ 172.534,37</b> |

A tale somma devono aggiungersi le spese relative alla presente procedura di seguito quantificate:

| <b>SPESE PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO</b> |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
|                                              | € 6.897,53         |
|                                              | € 3.195,17         |
|                                              | € 6.737,15         |
| <b>TOTALE SPESE</b>                          | <b>€ 16.829,85</b> |

Si precisa che i compensi indicati a favore dell'Advisor legale che ha assistito il ricorrente nell'avvio della procedura, nonché nella formazione del ricorso, non dovranno rientrare tra i creditori prededucibili, tenuto conto che in un'ottica di contenimento dei costi della procedura è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale (ovvero senza l'ausilio di un consulente).

In aggiunta alle sopra illustrate somme devono essere altresì considerati i costi eventualmente maturati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa da  
il costo del compenso del liquidatore e le spese di procedura.

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. diritti su beni immobili:

titolarità della quota di proprietà di  $\frac{1}{2}$  dei seguenti beni

| Categoria Catastale | Prov (ITA) | Comune (ITA) | Indirizzo | Percentuale del diritto di proprietà sull'immobile |
|---------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                     |            |              |           | $\frac{1}{2}$ proprietà                            |
|                     |            |              |           | $\frac{1}{2}$ proprietà                            |
|                     |            |              |           | $\frac{1}{2}$ proprietà                            |

Tali immobili sono stati venduti nell'ambito della procedura immobiliare presso il Tribunale di Monza per € 167.450,00 di cui € 83.725,00 (il 50%) relativi alla quota posseduta dalla debitrice.


2. diritti su beni mobili registrati:

proprietà per l'intero dell'autovettura AUTOMOBILE immatricolata in data 13.08.2005, targata il cui valore è stato stimato dall'O.C.C. in € 1.500,00 circa.

3. la debitrice è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e altri rapporti bancari:

- presso
- presso
- carta di credito

4. crediti futuri per stipendi: il Gestore della crisi ha verificato che il ricorrente è lavoratore a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.500,00 con la precisazione che a far data da ottobre il reddito della debitrice subirà una diminuzione a seguito della riduzione delle ore di lavoro settimanali e che il reddito stimato a seguito di questa modificazione ammonta a circa € 1.300,00.



Quanto alle giacenze dei conti correnti e al saldo della carta di credito, sarà cura del liquidatore verificarne la capienza, alla data di apertura della liquidazione, ed acquisire eventuali somme eccedenti la quota destinata al mantenimento come determinata dal Giudice.

Sarà altresì cura del liquidatore in sede di inventario verificare la presenza di beni mobili non registrati pignorabili presso la residenza del debitore.

Il nucleo familiare della ricorrente è composto, oltre che dalla debitrice, dalla figlia minore,

La ricorrente ha dichiarato che l'ex compagno, padre della minore, versa saltuariamente € 200,00 per il mantenimento della figlia ma che la corresponsione di tali somme non avviene puntualmente.

Le somme esposte per il mantenimento del nucleo familiare sono state dettagliate come segue:

| VOCE                                                  | FABBISOGNO FAMILIARE ANNUALE |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                       | MENSILE                      | ANNUALE           |
| ALIMENTARI E BEVANDE                                  | €600,00                      | €7.200            |
| ABBIGLIAMENTO E CALZATURE                             | €60,00                       | €720,00           |
| SPESE SANITARIE                                       | €50,00                       | €600,00           |
| SPESE SCOLASTICHE                                     | €100,00                      | €1.200            |
| UTENZE                                                | €100,00                      | €1.200            |
| TASSA RIFIUTI (TARI)                                  | €30,00                       | €360,00           |
| MANUTENZIONE AUTOMOBILE E<br>TASSA DI POSSESSO        | €20,00                       | €150,00           |
| SPESE AUTO- TRASPORTI PUBBLICI                        | €150,00                      | €1.800            |
| CONDOMINIO (ACQUA E GAS)                              | €                            | €                 |
| COMUNICAZIONI (TELEFONIA<br>FISSA/MOBILE ED INTERNET) | €30,00                       | €360,00           |
| <b>SUBTOTALE ANNUALE</b>                              | <b>€1.140,00</b>             | <b>€13.680,00</b> |

Sulla base di una valutazione sommaria, le spese esposte per il mantenimento personale appaiono congrue: spetterà, tuttavia, al Giudice Delegato approfondire la disamina e determinare l'importo che potrà essere lasciato nella disponibilità del debitore.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.



✓ **Beni compresi nella liquidazione**

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268, comma 4 C.C.I.I. Ciò comporta che il Liquidatore dovrà compiere un accurato inventario ai fini di verificare l'esistenza di eventuale attivo non dichiarato.

La ricorrente ha formulato istanza di esclusione dell'autovettura di cui è titolare: tale richiesta può trovare temporaneo accoglimento, in quanto l'utilizzo del veicolo appare strumentale alla riuscita del piano, pertanto, sarà l'ultimo bene ad essere messo in vendita, salvo verifica del residuo valore.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omissis l'ordine previsto dall'art.270, comma 2, lett.c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati, eccezion fatta per la dichiarazione in ordine all'assenza di beni di valore, nonché di beni mobili e immobili al di fuori del territorio nazionale.

Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.

Quanto all'istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente di risiedere presso l'immobile oggetto della già menzionata procedura esecutiva, si ritiene che essa non possa trovare accoglimento atteso che il bene è già stato aggiudicato in data 19/06/2023 nell'ambito della suddetta procedura.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona, che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore, posto che anche l'apprensione di quote di reddito rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata da

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura
- 3) **nomina** liquidatore
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di \_\_\_\_\_ di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal Giudice Delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **ordina** al debitore di rendere una dichiarazione attestante l'eventuale titolarità di beni mobili di valore nel territorio nazionale o all'estero, nonché l'eventuale titolarità di beni immobili all'estero;
- 7) **dichiara** esclusa temporaneamente dalla liquidazione l'autovettura immatricolata in data \_\_\_\_\_
- 8) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) **dispone** che il liquidatore:
  - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
  - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario (inventario che deve essere approfondito e specifico in ordine a tutti i beni rinvenuti) di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di \_\_\_\_\_

liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I., comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

